

N. R.G. 54/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 54/2024 promossa da:

ALESSANDRO FIOROTTO, nato a Venezia (VE), il 31/07/1969, e residente a Martellago (VE) in Via Friuli 29, (C.F. FRTLSN69L31L736B), con l'avv. Chiara Pagotto

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Visto il ricorso proposto da Alessandro Fiorotto in data 16.04.2024 e diretto ad ottenere l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio *ex art. 268 e seg. CCII*, poiché in situazione di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lettera c), CCII*;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali a Martellago (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata l'assoggettabilità del ricorrente alla procedura di liquidazione controllata, dato lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa dipendente;

rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata ex art. 39, commi 1 e 2, CCII a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che il ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare, salva la precisazione che il ricorrente dovrà in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;

ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore del dott. Gianni Zennaro, non sussistendo motivi per designare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALESSANDRO FIOROTTO, (C.F. FRTLSN69L31L736B);

nomina giudice delegato la dott. Ivana Morandin;

nomina liquidatore il dott. Gianni Zennaro;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga:

- Inserita nel sito internet del Tribunale;
- Trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- Notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.04.2024

Il giudice rel.
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi

